CAMERA DEI DEPUTATI N. 2219

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

—

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983

Presentato il 17 dicembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il processo di risanamento della finanza locale avviato con la legge 17 marzo 1977, n. 62 – alla quale hanno poi fatto seguito i provvedimenti relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 – ha consentito di tracciare un quadro sufficientemente chiaro della situazione effettiva della finanza locale e, in modo particolare, degli squilibri esistenti all'interno del settore.

Invero, alle innovazioni che via via sono state introdotte, specie in materia di personale, di investimenti e di flussi finanziari – innovazioni intese sostanzialmente a soddisfare le richieste formulate dagli enti locali in sede di predisposizione degli ultimi provvedimenti che hanno disciplinato la finanza locale – si è affiancata l'acquisizione di una serie di elementi conoscitivi che è stata presa a ba-

se, nel presente disegno di legge, per lo avvio della riforma organica della finanza locale.

È proprio in questa ottica che va visto il nuovo sistema di finanziamento; sistema che pertanto, pur rispondendo alla esigenza di coordinare le compatibilità di spesa del settore con il quadro generale delle risorse, non intende, in nessun modo, sovrapporre all'autonomia decisionale degli enti locali il potere degli organi centrali o comunque esterni all'Ente autonomo.

Fatte queste premesse di ordine generale, la riforma complessiva della finanza locale, di cui il presente disegno di legge costituisce un concreto avvio, si articola secondo una impostazione che è stata tracciata anche sulla base delle ipotesi formulate nel corso degli incontri intervenuti con le Associazioni rappresentative degli enti locali, con particolare riferimento ai recenti lavori che si sono svolti a Viareggio nell'annuale Convegno promosso dall'Associazione nazionale comuni italiani.

Il primo, riguarda il rapporto esistente tra entrate proprie dell'Ente, in particolare, quelle derivanti dall'esercizio della capacità impositiva locale, e entrate derivanti dai trasferimenti statali.

Poiché la riforma tributaria ha focalizzato nel Parlamento e nel governo centrale la responsabilità del prelievo tributario, in coerenza con gli obiettivi economici e sociali che si intendono perseguire con il sistema fiscale, non v'è dubbio che la finanza locale rimane prevalentemente derivata.

Prevalentemente, e non interamente, in quanto la esclusione di una autonomia impositiva mal si concilierebbe con il ruolo delle autonomie locali, nelle quali è insito l'aspetto dell'autonomia finanziaria, e presterebbe, peraltro, il fianco ad una deresponsabilizzazione delle collettività locali in ordine alle scelte di spesa che esse adottano.

È necessario pertanto ridisegnare una area impositiva, quantitativamente e qualitativamente adeguata, da riconoscere agli enti locali che sia, comunque, in armonia con gli obiettivi del sistema tributario complessivo.

Il carattere prevalentemente derivato della finanza locale postula poi, come secondo punto, l'esigenza di ridisciplinare i trasferimenti statali sotto due aspetti.

Il primo riguarda la necessità di assicurare certezza alle risorse destinate agli enti locali per un arco temporale che consenta agli enti stessi di programmare i propri interventi. La certezza delle risorse consente peraltro di soddisfare alle esigenze derivanti dall'obbligo già previsto, per una parte degli enti locali, in materia di programmazione pluriennale. Il secondo aspetto, senz'altro più delicato e complesso, è relativo alla distribuzione delle risorse, da effettuare secondo predeterminati criteri oggettivi che consentano, in un ragionevole periodo di tempo, di superare gli squilibri che attualmente si registrano in ordine al livello ed alla quantità dei servizi resi dalle collettività locali.

Per giungere alla situazione a regime – situazione che non potrà non tener conto della connessione tra finanza locale e assetto istituzionale delle autonomie locali e del rapporto tra finanza locale e finanza regionale – è comunque necessaria una fase di progressivo avvicinamento che si differenzia, però, dalla fase avviata con il 1977, in quanto all'annualità dei provvedimenti che sino ad oggi si sono succeduti viene a sostituirsi un arco temporale di più ampio respiro che consentirà agli enti locali di inserirsi più incisivamente nel quadro della programmazione nazionale, ferma restando l'applicazione, sin dal 1981, dei princìpi generali della riforma possono trovare attuazione anche prima della completa definizione dell'area impositiva autonoma degli enti locali, il presente disegno di legge si articola in tre titoli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 7) riguarda la programmazione e i bilanci.

In particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 disciplinano il coordinamento tra piano di sviluppo nazionale, piani di sviluppo regionale e piani di sviluppo degli enti locali e delle loro aziende.

L'articolo 6 disciplina l'accesso al credito per mutui d'investimento, nel senso di rendere pressoché esclusiva l'assunzione di mutui da parte degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 7 detta norme sulla destinazione dell'avanzo di amministrazione e sul finanziamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Il Titolo I (articoli da 8 a 32) disciplina il finanziamento degli enti locali.

Gli articoli da 8 a 15 prevedono il potenziamento delle entrate tributarie proprie dei comuni da attuarsi nelle quattro direttrici:

a) della semplificazione delle procedure di determinazione, accertamento e riscossione di tributi che, per la loro estrema complessità, finora non hanno potuto trovare adeguata e generalizzata applicazione;

b) della estensione, oltreché del riordino, di talune forme impositive a settori che ne erano rimasti esclusi per difficoltà, di ordine normativo e tecnico, connesse alla individuazione del comune titolare del potere impositivo per presupposti a diffusione territoriale sovracomunale;

c) dell'aumento delle misure di tassazione dei principali tributi locali;

d) della introduzione di una nuova imposta, di facoltativa applicazione e gestita direttamente dai comuni.

Al perseguimento del primo obiettivo è diretto l'articolo 8 con il quale si provvede a quantificare direttamente, ed attenendosi a criteri della massima semplicità, la misura del canone dovuto, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli), per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

La proposta semplificazione è limitata alle sole acque provenienti dalle utilizzazioni civili – che peraltro rappresentano la parte prevalente delle acque convogliate nelle pubbliche fognature – rimanendo quindi sostanzialmente inalterata l'attuale disciplina per gli scarichi industriali, per i quali i vigenti procedimenti di determinazione delle tariffe, particolarmente articolati e complessi, sono giustificati dalle sensibili variazioni delle qualità delle acque scaricate, a seconda dei tipi di insediamento industriale, con conseguenti rilevanti diversità di incidenza sui costi del servizio di allontanamento e depurazione.

Al secondo fine tende l'articolo 13 che dà delega al Governo di procedere, con effetto dal 1982, al riordino della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche; l'esigenza principale cui risponde la norma di delega consiste nella individuazione e conseguente assoggettamento a tassazione di tutte quelle fattispecie, particolarmente presenti nel campo della pubblicità, finora poste al di fuori del campo di applicazione del tributo in quanto realizzantisi su spazi ben più ampi rispetto al territorio dell'ente impositore. La tassazione di tali fattispecie, non localizzabili nei singoli territori comunali, comporta, fra l'altro, problemi di individuazione dell'ente accertatore e di modalità di devoluzione del conseguente gettito; per la loro soluzione viene specificamente contemplata la disposizione di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo in discorso.

In attesa di siffatto riordino, da attuarsi con norme delegate, si è posta la esigenza di aumentare del 50 per cento, sotto forma di addizionale, le tariffe vigenti nel 1981 per detti tributi; ciò anche nella considerazione che le misure di tassazione per le occupazioni di spazi pubblici e per la pubblicità risultano sostanzialmente essere ferme, rispettivamente, al 1978 e 1979.

In proposito provvede l'articolo 11 il quale, oltre che alla introduzione della cennata addizionale 1981, ribadisce il principio – già richiamato per gli anni precedenti da analoghe disposizioni – della necessaria equivalenza fra gettito complessivo della tassa sui rifiuti urbani e costo globale sostenuto per la erogazione del relativo servizio, accentuandone la portata con l'introdurre, accanto al limite massimo, un limite minimo di aumento annuale.

Al perseguimento del terzo obiettivo è diretto – oltre al menzionato articolo 11 – l'ultimo comma dell'articolo 10 il quale prevede l'aumento del 50 per cento delle tasse sulle concessioni comunali, in simbiosi necessaria con il pari aumento delle tasse sulle concessioni governative per effetto della identità di disciplina cui devono sottostare entrambi i tipi di tasse, comunali e governative.

Le misure di tali tasse sono ferme al 1978.

Al quarto fine tende l'articolo 14 che conferisce delega al Governo per la istituzione, dal 1982, di una imposta sul consumo della energia elettrica, limitatamente a quella impiegata nelle abitazioni. Trattasi di un tributo di facoltativa applicazione da parte dei comuni, entro un ventaglio di aliquote, da gestire direttamente dai comuni stessi. Nel frattempo, anche al fine di reperire mezzi di finanziamento, viene data facoltà ai comuni di applicare una addizionale sui consumi verificatisi nel 1981 (articolo 12), con esclusione delle « fasce sociali », da liquidare secondo le modalità vigenti per l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica.

Verso il medesimo scopo della acquisizione di risorse finanziarie finalizzate si muove l'articolo 9 il quale prevede l'aumento del 50 per cento, limitatamente ad un anno, degli importi globali da corrispondere per tassa di circolazione; il riferimento al « momento » del pagamento, anziché ad un determinato periodo « di competenza », è giustificato dalla necessità di evitare che il contribuente debba procedere a versamenti « integrativi » della tassa.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 disciplinano il finanziamento delle spese di investimento degli enti locali e delle loro aziende per il triennio 1981-1983.

L'articolo 16, in particolare, prevede un rilevante volume di risorse che si ritiene possa ampiamente soddisfare alle esigenze delle comunità locali, specie ove si consideri che tali risorse vengono ad aggiungersi a quelle già previste, per il settore in esame, dalla normativa vigente. Dei 13.000 miliardi previsti per il triennio, 1.000 miliardi sono comunque destinati alle province ed ai comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980. La quota restante è invece destinata, in parte, agli enti maggiormente carenti di infrastrutture per i servizi pubblici essenziali e, in parte, a tutti gli enti locali per la realizzazione di programmi autonomi di investimento, nonché per la realizzazione di investimenti coerenti con gli indirizzi programmatici contenuti nei programmi regionali di sviluppo. Particolare significato assume poi la finalità che si intende perseguire con la disposizione relativa all'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, delle rate di ammortamento dei mutui assunti dai comuni sottodotati. Si intende, cioè, incoraggiare il recupero degli squilibri esistenti nel settore attraverso una politica degli investimenti che, nel suo complesso, preveda anche un livellamento verso l'alto della dotazione di servizi.

L'articolo 17 subordina l'assunzione di mutui da parte dei comuni presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti alla possibilità per tali enti di coprire le rate di ammortamento con i proventi dell'imposizione sull'energia elettrica; tale facoltà è, invece, riconosciuta alle province entro il 4 per cento della potenzialità di indebitamento.

L'articolo 18 offre, agli enti locali che lo desiderano, la possibilità di ovviare alle eventuali carenze strutturali, che precludono la realizzazione di opere pubbliche, attraverso l'utilizzazione degli uffici provinciali.

Il successivo articolo 19 disciplina il ricorso a mutui per investimenti da parte delle aziende e degli enti locali. In particolare, le aziende che pareggiano il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli enti locali possono, entro predeterminati limiti, contrarre mutui per la costruzione di nuovi impianti o per la realizzazione di opere attinenti gli impianti già esistenti. Vengono altresì disciplinate le delegazioni di pagamento, ivi comprese quelle rilasciabili dalle aziende consortili.

Con l'articolo 20 viene determinato il contributo che gli enti proprietari possono devolvere alle aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita.

È inoltre prevista la possibilità per i comuni di assumere la gestione diretta dei pubblici servizi in concessione, purché venga conseguito, nell'arco di un quinquennio, l'equilibrio tra costi e ricavi.

È infine prevista una diversa disciplina sulla remunerazione del capitale permanentemente assegnato alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili; remunerazione che è dovuta solo nel caso in cui l'ente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo e per il periodo d'ammortamento.

L'articolo 21 stabilisce i criteri per la quantificazione delle previsioni relative alle entrate extratributarie e tributarie per l'anno 1981 e disciplina l'utilizzazione delle eventuali maggiori entrate accertate, ponendo però dei limiti nella loro utilizzazione per il finanziamento di spese correnti nei confronti di quei comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio dei bilanci.

Con l'articolo 22 viene determinato, nell'ottica della programmazione della spesa pubblica, l'espansione della spesa degli enti locali per l'anno 1981; espansione che assume una diversa dimensione per gli enti la cui spesa corrente *pro capite* del 1979 sia inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno e per gli enti colpiti dal terremoto del novembre 1980. Tale espansione, come nei precedenti anni, non opera per le spese di personale, per quelle relative al settore trasporti, per quelle attribuite dalle Regioni agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quelle per interessi passivi e per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali.

L'articolo 23 stabilisce i criteri per la iscrizione in bilancio degli stanziamenti per interessi passivi.

L'articolo 24 indica, per l'anno 1981, le modalità per l'iscrizione in bilancio delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province e, per gli anni successivi, rinvia alle norme che disciplineranno la finanza regionale la definizione dei rapporti finanziari tra i predetti enti.

L'articolo 25 stabilisce i criteri per la determinazione delle spese di personale e per la copertura di quelle, relative a nuove assunzioni, che non dovessero essere fronteggiate nell'ambito delle entrate dell'ente.

L'articolo 26 detta disposizioni in materia di ampliamenti o di modifiche di piante organiche connessi a piani di riorganizzazione, prevedendo, per gli enti locali il cui indice di spesa storica sia inferiore a quello stabilito su base nazionale, la possibilità di procedere all'ampliamento degli organici con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi e, per gli altri enti locali, una gradualità costante nelle assunzioni, che dovranno essere scaglionate negli anni dal 1981 al 1984.

L'articolo 27 disciplina le assunzioni di nuovo personale per quei comuni, province, consorzi e rispettive aziende che abbiano avuto già approvato il piano di riorganizzazione ed abbiano posto in essere alla data del 5 dicembre 1980 le procedure concorsuali.

L'articolo 26 pone precisi vincoli temporali per la modifica di piani di riorganizzazione già adottati e disciplina le assunzioni di personale da parte degli enti locali che intendano assumere in gestione diretta servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera.

L'articolo 29 disciplina i trasferimenti statali per il triennio 1981-1983, mentre l'articolo 30 detta norme sul pareggio dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1981.

L'articolo 31 costituisce senz'altro uno degli elementi caratterizzanti del provvedimento che è inteso a gettare le basi per la complessiva riforma della finanza locale. In particolare, l'articolo, nel prevedere la corresponsione di somme ag-

giuntive a favore di quegli Enti il cui indice di spesa storica risulti inferiore a quello stabilito su base nazionale, ha lo scopo di avviare il recupero graduale delle situazioni di squilibrio che si registrano nel settore.

L'articolo 32 costituisce anch'esso un elemento caratterizzante, atteso che la crescita dei trasferimenti dello Stato nei confronti delle province e dei comuni viene ad essere determinata, a partire dall'anno 1982, con riferimento ad indici collegati all'economia nazionale, in modo tale da consentire agli enti locali una programmazione pluriennale della spesa. Il meccanismo di crescita assume peraltro una duplice dimensione a seconda che si tratti di Enti la cui spesa media *pro capite* sia inferiore o superiore alla media nazionale. Le disposizioni troveranno comunque applicazione solo nel caso in cui siano state emanate norme intese ad accrescere, entro un predeterminato limite, le entrate tributarie degli enti locali.

Il Titolo III comprende disposizioni varie intese, sostanzialmente, a disciplinare per il 1981 il finanziamento degli enti diversi dai comuni e dalle province.

Come per i decorsi anni, anche per il 1981 si pone l'esigenza di provvedere alla proroga del regime di finanziamento transitorio, introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle Camere di commercio, delle aziende di soggiorno, delle quattro Regioni a statuto speciale (esclusa la Sicilia) e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 39).

Gli articoli 40, 41 e 42 ripetono sostanzialmente il medesimo meccanismo di quantificazione delle somme da devolvere, adottato per gli anni precedenti.

L'articolo 38 provvede, invece, ad assicurare – secondo le medesime modalità adottate per il passato – agli enti già percettori della quota ILOR di loro spettanza (Regioni a statuto ordinario ed aziende di soggiorno di nuova istituzione) « somme sostitutive », in connessione con la proposta proroga, fino al 31 dicembre 1981, della acquisizione dell'intero gettito ILOR al bilancio dello Stato.

Per la Regione siciliana provvede lo stesso articolo che dispone la proroga sopra accennata.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

LA PROGRAMMAZIONE E I BILANCI

ART. 1.

Le province e i comuni partecipano alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei princìpi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

ART. 2.

Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

La relazione previsionale programmatica individua gli obiettivi di sviluppo economico-sociale e territoriale della comunità amministrata e determina priorità e tempi degli interventi in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dai bilanci pluriennali della regione e dello Stato.

Nella relazione devono specificarsi le previsioni di spesa relative agli obiettivi individuati, nonché le risorse che si prevedono di acquisire per il loro finanziamento sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti dai programmi o bilanci dello Stato e della regione.

Nella relazione devono comunque essere evidenziati:

a) le previsioni di ricorso al credito;

b) gli investimenti da realizzare;

c) gli oneri di gestione dei servizi che deriveranno dalla attivazione degli investimenti che verranno effettivamente realizzati nel periodo considerato.

ART. 3.

Il bilancio pluriennale è il documento contabile che evidenzia le compatibilità per la realizzazione degli obiettivi fissati con la relazione previsionale e programmatica. È redatto in termini di competenza secondo le norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

ART. 4.

La relazione previsionale programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 ottobre al consiglio.

In pari tempo, la relazione previsionale programmatica è comunicata alla Regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

La relazione previsionale programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono approvati contestualmente dal Consiglio provinciale o comunale entro il 15 novembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal Segretario dell'ente all'Organo regionale di controllo entro i 10 giorni successivi all'adozione.

Il termine per l'esame del bilancio da parte del Comitato regionale di controllo è fissato in 30 giorni dal ricevimento. In

caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate.

Il Comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i 10 giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

Decorso il suindicato termine assegnato al Comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

ART. 5.

Le aziende dei comuni, delle province e loro consorzi, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, sono tenute ad adottare un piano-programma, inteso come lo strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda, secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.

Le aziende sono tenute altresì, in armonia a quanto disposto dall'articolo 3, ad adottare il bilancio pluriennale previsionale redatto in termini economici che quantifichi gli investimenti da effettuare sulla base del piano programma e relativi riflessi sia sui costi che sui ricavi.

Le aziende devono produrre in allegato al loro bilancio di previsione economica una relazione illustrativa del coordinamento attuato con il bilancio pluriennale degli enti locali di appartenenza.

I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere rimessi dalle aziende ai rispettivi enti entro il 15 ottobre di ogni anno.

La contabilità delle aziende deve essere impostata sulla base dello schematipo del conto consuntivo definito dal ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché in relazione alle necessità informative sui flussi di cassa di cui all'articolo 30 della stessa legge n. 468.

I comuni e le province possono, con proprio regolamento, disporre la tenuta di altri sistemi di contabilità che soddisfino esigenze interne o di rapporti con le aziende.

ART. 6.

È fatto divieto ai comuni e alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, eccetto le normali anticipazioni di tesoreria ed i mutui per le spese di investimento decise autonomamente dagli enti stessi nell'ambito della programmazione nazionale e regionale.

Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui per investimenti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle condizioni previste dal successivo articolo 17.

ART. 7.

L'avanzo di amministrazione può essere destinato al finanziamento di spesa *una tantum* o di investimento; esso può, altresì, essere impiegato per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'articolo 30.

Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio.

TITOLO II

IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ART. 8.

All'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo le parole « è dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali » sono inserite le parole: « da parte dei titolari delle utenze »;

al terzo comma sono soppresse le parole: « incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'arca ed alla natura delle superfici scolanti ».

L'articolo 17 della detta legge n. 319/1976 è così sostituito:

« Per le acque provenienti da utilizzazioni per usi civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Qualora il servizio di cui all'articolo 16, primo comma, sia gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi d'acqua prelevati nel periodo da ciascun utente ».

All'articolo 17 della predetta legge numero 319/1976 sono aggiunti i seguenti:

« *Art. 17-bis*: Per le acque provenienti da utilizzazioni industriali il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, integrato dal ministro per le finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al Comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso ».

« *Art. 71-ter*: L'accertamento del canone o diritto è effettuato dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni del testo

unico per la finanza locale del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto ».

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1981.

Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e dai provvedimenti regionali adottati ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 319/1976 fino alla data di cui al comma precedente, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

ART. 9.

Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

gli importi da corrispondere per tassa erariale e tassa regionale sono aumentati del cinquanta per cento limitatamente al periodo di un anno decorrente dal primo versamento, qualunque sia la forma di pagamento prescelta a norma delle vigenti disposizioni.

L'aumento di cui al precedente comma non si applica ai veicoli e autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1981 o che non abbiano circolato nel medesimo anno 1981.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, l'anno di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle province.

ART. 10.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazioni di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a fermare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto presidenziale n. 641 del 1972 e successive modificazioni, scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumen-

tate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

ART. 11.

Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 50 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

I comuni, entro il 31 gennaio 1981, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio.

Fermo restando il limite massimo posto dal detto equilibrio fra costi e ricavi, gli aumenti di cui ai comma precedente non possono, per le singole categorie di utenti, essere inferiori al cinquanta per cento né superiori al cento per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

I comuni che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla entro il 31

gennaio 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

ART. 12.

È data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

L'addizionale è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive; esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1981.

ART. 13.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per revisionare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, al fine di apportarvi le opportune semplificazioni e modificazioni secondo criteri di razionalizzazione, e di coordinamento ed armonizzazione anche con il vigente sistema tributario.

Le disposizioni da emanare dovranno essere informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) una diversa ripartizione dei comuni, in misura non superiore a 5 classi, sulla base della popolazione residente;

2) ridefinizione delle tariffe, in relazione alla nuova classificazione, e loro razionalizzazione; eventuali aumenti non possono comunque superare, nell'ambito di ciascuna tariffa, il 30 per cento dell'attuale tassazione massima prevista per la prima classe di comuni;

3) estensione dell'imposizione a fattispecie simili od analoghe a quelle attualmente soggette a tassazione;

4) revisione della disciplina delle esenzioni e delle riduzioni allo scopo di mantenere unicamente quelle le cui finalità sono ancora sussistenti, oppure allo scopo di introdurne di nuove in relazione alle effettive esigenze connesse al nuovo assetto impositivo.

Per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni le disposizioni dovranno in particolare prevedere:

a) le modalità di accertamento, di controllo, di pagamento e di destinazione del gettito dell'imposta per le forme pubblicitarie non localizzabili nei singoli territori comunali;

b) l'introduzione di adeguati sistemi di forfettizzazione del pagamento del tributo per quelle forme pubblicitarie la cui tassazione risulta di impossibile o difficile attuazione secondo gli usuali criteri analitici;

c) la revisione delle norme che regolano la gestione del servizio di accertamento e di riscossione al fine di incrementarne l'efficienza e garantirne l'economicità nell'interesse dei comuni.

ART. 14.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, per la istituzione dell'imposta comunale sul consumo dell'energia elettrica sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) applicazione facoltativa dell'imposta da parte dei comuni;

2) assoggettamento al tributo della sola energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni;

3) commisurazione dell'imposta alla quantità di Kwh consumati;

4) determinazione da parte dei comuni della misura di imposta, tra il minimo di lire 5 ed il massimo di lire 15 per ogni Kwh di energia elettrica impiegata;

5) esenzione dall'imposta per le fasce sociali di consumo;

6) gestione diretta del tributo da parte del comune, secondo le modalità, opportunamente semplificate e modificate, previste dalle norme sulle soppresse imposte comunali di consumo;

7) estensione, con gli opportuni adeguamenti, delle norme sul contenzioso contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638;

8) previsione di sole soprattasse a titolo di sanzione.

ART. 15.

Le norme delegate di cui agli articoli 13 e 14 saranno emanate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1982.

ART. 16.

Per il triennio 1981-1983 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali l'importo di lire 13.000 miliardi in aggiunta agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Del predetto importo una quota pari a 1.000 miliardi è attribuita alle province ed ai comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980; la quota restante è così ripartita:

a) per il 20 per cento da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti la cui spesa corrente *pro capite* desunta dai bilanci di previsione per

gli anni 1979-1980 e 1981 è inferiore al 90 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 31. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

b) per il 30 per cento da destinare ai comuni per la realizzazione di programmi autonomi di investimento;

c) per il 10 per cento da destinare alle province per la realizzazione di programmi autonomi di investimento;

d) per il 40 per cento da attribuire a comuni, province e loro consorzi per la realizzazione di investimenti coerenti con gli indirizzi programmatici contenuti nei programmi regionali di sviluppo.

Le quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono assegnate in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

La quota di cui alla lettera *c*) viene assegnata alle province, per metà, in proporzione alla superficie e, per l'altra metà, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

La quota di cui alla lettera *d*) viene ripartita dal CIPE su base regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *a*) e quelle relative al finanziamento di lire 1.000 miliardi in favore delle province e dei comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980 sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

Le disponibilità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), qualora non vengano predisposti gli atti richiesti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1982, vanno ad incrementare le disponibilità di cui alla lettera *d*).

ART. 17.

I comuni possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso Istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti pur-

ché l'importo delle corrispondenti rate di ammortamento sia interamente finanziato con i proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 della presente legge.

Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il ricorso all'assunzione di mutui presso Istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province nei limiti del 4 per cento della potenzialità di indebitamento.

ART. 18.

I comuni, d'intesa con le amministrazioni provinciali, possono avvalersi degli uffici provinciali per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 19.

Le aziende dei comuni, delle province e loro consorzi, che pareggiano il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli Enti proprietari, possono contrarre mutui alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai mutui precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo dei ricavi di esercizio determinati sulla base del conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, l'azienda speciale può rilasciare, a favore degli istituti mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e

all'articolo 19, secondo comma, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è estesa alle aziende consortili e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli da incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali sono autorizzati a concedere mutui alle aziende dei comuni, delle province e dei loro consorzi con bilancio in pareggio e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui ai precedenti commi, le quali sono da considerarsi equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti o istituti finanziari.

ART. 20.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Nel caso in cui i comuni riscattino i pubblici servizi in concessione per assumerne la gestione diretta, il relativo piano economico-finanziario deve assicurare il conseguimento dell'equilibrio tra costi e ricavi in un quinquennio.

A partire dall'anno 1982 l'interesse sul capitale permanentemente assegnato alle

aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, qualora gli enti proprietari abbiano fatto ricorso ad operazioni di mutuo per il conferimento, è dovuto limitatamente al periodo di ammortamento del mutuo stesso; nessun interesse è dovuto qualora gli enti proprietari non abbiano ricorso ad operazioni di mutui per effettuare i conferimenti.

ART. 21.

Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle aventi specifica destinazione, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 16 per cento.

Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 8, 10, ultimo comma, 11 e 12 della presente legge.

In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1980.

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme della presente legge.

Ove siano accertate maggiori entrate queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore in-

cremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 30 per cento delle maggiori entrate stesse.

ART. 22.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi – escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo articolo 24, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione – non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Per i comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale, dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 31, e per i comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, l'incremento non può superare il 18 per cento.

Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni in legge 7 luglio 1980, n. 299.

ART. 23.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtù di contratti perfezionati;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a un mese.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

ART. 24.

Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le regioni, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Per gli anni successivi i rapporti finanziari tra le regioni e gli enti locali verranno regolati nell'ambito delle norme che disciplineranno la finanza regionale.

ART. 25.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale e parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo articolo 30 entro il 31 marzo 1982.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non potrà nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 16 per cento.

ART. 26.

I comuni e le province con livelli di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche di piante organiche se non per i casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi da parte della Commissione centrale per la finanza locale con una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche e territoriali.

La copertura dei nuovi posti di organico approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale potrà avvenire con diversa gradualità secondo le seguenti modalità:

per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 31, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi;

per tutti gli altri enti locali le assunzioni derivanti dall'ampliamento degli organici dovranno essere scaglionate negli anni dal 1981 al 1984, nella misura del 25 per cento all'anno.

Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli

enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la Commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

ART. 27.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che, avendo avuto già approvato il piano di riorganizzazione da parte della Commissione centrale per la finanza locale, abbiano posto in essere alla data dell'11 dicembre 1980 le procedure concorsuali per la copertura dei posti secondo quanto consentito dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, potranno coprire i rimanenti posti nel quadriennio 1981-1984 nel limite del 25 per cento annuo.

ART. 28.

È fatto divieto alla Commissione centrale per la finanza locale di consentire, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione *ex novo* in pianta organica di posti già soppressi o trasformati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione.

Gli organi regionali di controllo non potranno del pari consentire, anche se la modifica non comporti complessivamente maggiore spesa, la soppressione con contestuale trasformazione in altri dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla Commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dal medesimo organo regionale di controllo.

In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la Commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

ART. 29.

Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alla differenza – incrementata del 16 per cento – tra le erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24 secondo comma del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, e l'ammontare delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto per l'anno 1980 risultanti dalla certificazione prodotta ai sensi del predetto articolo 23.

Per gli anni 1982 e 1983 l'importo di tali erogazioni è commisurato alle somme corrisposte a ciascun comune e ciascuna provincia, rispettivamente, per gli anni 1981 e 1982.

Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno.

ART. 30.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazione da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province di Italia (UPI).

Il certificato deve contenere anche notizie sul consuntivo 1979, in relazione al livello del servizio, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1981, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 29, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979.

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e

1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.

Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 della predetta legge n. 299.

Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.

ART. 31.

È istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni 1981, 1982 e 1983 con una dotazione di lire 230 miliardi annua.

A valere sul predetto fondo è attribuita per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983 ai comuni il cui indice di spesa storica rispettivamente per gli anni 1979, 1980 e 1981, sia inferiore a quello stabilito su base nazionale e per classe di popolazione con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'ANCI, una somma per abitante residente corrispondente alla differenza fra gli indici di spesa storica e gli indici di riferimento.

Gli indici di riferimento di cui al comma precedente sono stabiliti in modo che le erogazioni a carico del fondo siano contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo stabilito a norma del precedente primo comma.

Con il decreto di cui al secondo comma saranno indicate, per ciascun anno, le classi di popolazione per l'individuazione dei comuni tra i quali viene ripartito il fondo perequativo, dando precedenza ai comuni delle classi di popolazione minore.

Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti

previsti dalla presente legge, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.

ART. 32.

Per gli anni 1982 e 1983 i trasferimenti dello Stato nei confronti delle province e di ciascun comune la cui spesa media *pro capite* sia superiore alla media nazionale calcolata per gli anni 1980 e 1981, ai sensi del precedente articolo 31, sono determinati sulla base delle spese di personale e delle altre spese correnti di cui al successivo quinto comma incrementate della stessa percentuale d'aumento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, indicata per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per i comuni e le province la cui spesa media *pro capite* sia inferiore alla media nazionale l'incremento viene calcolato con riferimento alla percentuale d'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

I trasferimenti statali vengono corrisposti al netto delle entrate proprie dell'ente qualificate con i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 21, applicando per ciascun anno la percentuale di aumento di cui al primo comma.

L'importo delle erogazioni statali è determinato sulla base di apposite certificazioni annuali per le cui modalità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 30.

La percentuale di incremento fissata per l'anno 1982 è applicata alle spese di personale comunque considerate nei bilanci di previsione per l'anno 1981, rivalutate dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso dell'anno 1981, e

alle spese iscritte nei bilanci 1981 ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

I trasferimenti di cui al precedente primo comma vengono annualmente aumentati dell'importo necessario ad assicurare l'integrale finanziamento degli interessi passivi iscritti nei bilanci di previsione ai sensi del precedente articolo 23 e delle quote capitale relative ai mutui in ammortamento.

Le percentuali di cui al primo e secondo comma sono aumentate della differenza tra le percentuali considerate per gli incrementi relativi all'anno 1981 e le percentuali riferite al prodotto interno lordo dell'anno 1981 rilevate in pre consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi avranno efficacia alla condizione che siano state emanate norme intese ad accrescere le entrate tributarie degli enti locali in misura non inferiore al 40 per cento del totale delle entrate proprie relative all'anno 1980, accertate su base nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33.

Per l'anno 1981 i termini di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 4 restano fissati, rispettivamente, al trentesimo e sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 34.

In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano, a tutti gli effetti, nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria,

all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 35.

Con effetto dal 1° gennaio 1981:

a) le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 sono estese anche alle categorie di iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto collettivo di lavoro;

b) sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva degli iscritti alle predette Casse:

1) le indennità di dirigenza, di carica o di grado, corrisposte in forma fissa e continuativa o ricorrente;

2) gli acconti sui futuri miglioramenti ove corrisposti, in forma fissa e continuativa, alla generalità del personale dell'ente di appartenenza, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero di contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) l'indennità di servizio per tempo pieno, corrisposta al personale sanitario ospedaliero, in virtù dell'accordo nazionale unico di lavoro della categoria.

Per il personale dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse pensioni degli istituti di previdenza le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, sono considerate pensionabili a termini degli ordinamenti delle Casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con re-

golare delibera approvata dal competente organo di controllo.

ART. 36.

Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'articolo 6 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al Tesoriere, di cui al terzo comma del citato articolo 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provvede ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1980.

ART. 37.

Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

ART. 38.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

ART. 39.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di Regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

ART. 40.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

ART. 41.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

ART. 42.

Per l'anno 1981 le somme di cui allo articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 220 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: 20 miliardi di lire in quote uguali fra le camere di commercio; 200 miliardi di lire in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del

decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

ART. 43.

È autorizzato lo stanziamento di lire 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali.

ART. 44.

All'onere di lire 18.520 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.100 miliardi con le entrate proprie dei comuni e delle province, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 10 ultimo comma e 11 della presente legge e, quanto a lire 14.420 miliardi, con contributi a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura finanziaria si provvede per lire 380 miliardi con il maggior gettito di cui ai precedenti articoli 9 e 10 primo comma della presente legge e per lire 14.040 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.